



ACaMIR
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTEBLOWING) DELL'AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI (ACaMIR)

Testo approvato con Determinazione Direttoriale n. 488 del 24.10.2024

Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Avv. Valeria Torrieri

Il Direttore Generale
Ing. Maria Teresa Di Mattia

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Fondamento normativo.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 – Finalità	3
Art. 4 - Ambito di applicazione oggetto	3
Art. 5 - Ambito di applicazione soggettivo.....	3
CAPO II – SEGNALAZIONE INTERNA.....	4
Art. 6 - Oggetto della segnalazione	4
Art. 7 – Contenuto delle segnalazioni	6
Art. 9 - Segnalazioni anonime.....	6
Art. 8 - Canali di segnalazione interna di ACaMIR	7
Art. 9 - Gestione dei canali interni e della segnalazione.....	8
Art. 10 - Manutenzione e conduzione della piattaforma informatica "GlobaLeaks"	9
CAPO III – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	10
Art. 11 - Modalità di presentazione della segnalazione	10
Art. 12 – Ammissibilità della segnalazione	10
Art. 13 - Archiviazione	11
Art. 14 - Istruttoria.....	12
Art. 15 – Conclusione della procedura e riscontro	13
Art. 16 - Tutela di riservatezza del segnalante, del segnalato e di altri soggetti	13
Art. 17 - Esclusione del diritto di accesso.....	14
Art. 18 - Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 19 - Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione	16
CAPO IV - MISURE DI PROTEZIONE	16
Art. 20 - Tutele	16
Art. 21 - Condizioni per la protezione della persona segnalante	16
Art. 22 – Tutela da misure ritorsive o discriminatorie	17
Art. 23 - Protezione dalle ritorsioni.....	18
Art. 24 - Limitazioni della responsabilità	19
Art. 25 - Esclusione delle tutele	19
Art. 26 - Rinunce e transazioni	19
CAPO V - RESPONSABILITÀ E SANZIONI.....	20
Art. 27 - Responsabilità del segnalante (whistleblower)	20
Art. 28 - Violazioni delle disposizioni del Disciplinare	20
Art. 29 – Sanzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione	20
Art. 30 - Misura generale di prevenzione e relativa attuazione	20
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 31 – Trattamento dei dati personali	21
Art. 32 – Adozione, modifiche e aggiornamenti	22
Art. 33 – Pubblicità, entrata in vigore e abrogazione.....	22
Art. 34 – Rinvio.....	22

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fondamento normativo

1. La presente disciplina è redatta nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";
- delle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" e relativi allegati, adottate con Delibera dell'ANAC n. 311 del 12 luglio 2023;
- del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) dell'Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR);
- del Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti dell'ACaMIR.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si utilizzano le definizioni contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023. Si rinvia al medesimo d.lgs. n. 24/2023 per quanto non previsto dal Disciplinare e, in particolare, per le seguenti tematiche ed istituti:

- a) segnalazione esterna;
- b) divulgazione pubblica;
- c) denuncia all'autorità giurisdizionale.

Art. 3 – Finalità

1. Scopo del presente Disciplinare è quello di far emergere, di prevenire e contrastare illeciti suscettibili di ledere l'interesse pubblico o l'integrità ovvero arrecare pregiudizio al patrimonio e/o all'immagine e credibilità dell'ACaMIR garantendo le tutele previste dalla normativa al soggetto che segnala tali illeciti (c.d. *whistleblower*) all'Agenzia.

Art. 4 - Ambito di applicazione oggetto

1. Il Disciplinare , definisce le modalità organizzative e di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. *whistleblowing*) a tutela dei soggetti che segnalano illeciti o irregolarità e, nello specifico la procedura di presentazione delle segnalazioni interne inerenti a informazioni su illeciti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, da parte di dipendenti e di altri soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del Disciplinare , che ne siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico degli uffici dell'ACaMIR.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Disciplinare la violazione di comportamenti, atti od omissioni di cui all'art. 6, comma 2, del presente Disciplinare.

Art. 5 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Il presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023, si applica ai seguenti soggetti

che segnalano violazioni, utilizzando i canali di segnalazione c.d. interna descritti nell'art. 8 del Disciplinare, di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Possono presentare segnalazione interna:

- a) i dipendenti dell'ACaMIR, con contratto a tempo indeterminato e/o determinato, siano essi in ruolo, fuori ruolo, comando o distacco (o situazioni analoghe);
 - b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso gli uffici dell'Agenzia;
 - c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di dell'Agenzia;
 - d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso gli uffici dell'ACaMIR (es. i consulenti che forniscono supporto nell'attuazione di progetti finanziati con fondi dell'Unione europea);
 - e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso gli uffici dell'Agenzia;
 - f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ACaMIR (esempio, a titolo esemplificativo, i componenti degli Organismi interni di valutazione (OIV) o degli Organismi di vigilanza (ODV), ecc.)
2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 24/2023, anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
- a) quando il rapporto giuridico sia in corso;
 - b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - c) durante il periodo di prova;
 - d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

CAPO II – SEGNALAZIONE INTERNA

Art. 6 - Oggetto della segnalazione

1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente Disciplinare, mediante il canale di segnalazione interna di cui all'art. 8 del presente Disciplinare, possono segnalare le informazioni, compresi i fondati sospetti, su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia e che consistono in:
- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
 - d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri c), d) ed e).
2. Sono escluse dalla segnalazione, con conseguente archiviazione e non applicazione delle tutele previste, le seguenti fattispecie:
- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
 - b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
 - c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - d) le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;
 - e) le segnalazioni relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.
3. Le segnalazioni, ai sensi dell'art. 2 co.1, lett. b) del d.lgs. n. 24/2023, possono riguardare:
- a) violazioni che sono già state commesse;
 - b) violazioni che non sono ancora state commesse ma molto verosimilmente potrebbero essere commesse nell'ambito lavorativo degli uffici dell'ACaMIR, in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
 - c) informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
 - d) atti od omissioni che la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni (si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).
4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:
- a) le notizie palesemente prive di fondamento;
 - b) le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
 - c) le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
 - d) le irregolarità e/o anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo violazioni, come le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Tuttavia, le irregolarità possono

costituire indici sintomatici tali da far ritenere ragionevolmente al *whistleblower* che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal d.lgs. n. 24/2023.

5. Il RPCT dell'ACaMIR:

- a) non tutela diritti e interessi individuali;
- b) non svolge attività di accertamento e/o soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
- c) non può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- d) non fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante.

Art. 7 – Contenuto delle segnalazioni

1. Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno circostanziare il più possibile la segnalazione indicando:
 - a) dati identificativi del segnalante e il ruolo ricoperto (per le segnalazioni anonime si veda articolo successivo);
 - b) generalità o altri elementi identificativi dei soggetti cui si attribuisce il fatto segnalato;
 - c) generalità o altri elementi identificativi di altri soggetti, anche esterni all'Agenzia, che anche potenzialmente siano informati e/o a conoscenza dei fatti, ovvero eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati;
 - d) ogni elemento, informazione, osservazione o commento utile al riscontro del fatto segnalato;
 - e) una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riferiti da altri soggetti;
 - f) se conosciute, le circostanze di tempo (anche indicative) e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
 - g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
2. Alla segnalazione possono essere allegati documenti che forniscono elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito "RPCT"), ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, può richiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.
4. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e delle tutele attribuite alla stessa dal D.Lgs. n. 24/2023.

Art. 9 - Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e ad esse non è possibile applicare le tutele previste dal presente Disciplinare e dal d.lgs. n. 24/2023. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, la stessa verrà presa in considerazione esclusivamente laddove riguardano fatti di particolare gravità e siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tanto da far emergere fatti e situazioni specifici, relazionandoli a contesti determinati.
2. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie. Tali segnalazioni, all'esito di un esame preliminare, verranno eventualmente restituite al protocollo o trasferite all'Ufficio competente e conservate secondo i criteri generali di conservazione degli atti secondo la normativa vigente,

rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

3. Il segnalante può comunicare, mediante lo stesso canale utilizzato per la segnalazione, la propria identità anche successivamente e, in tal caso godrà delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.
4. Le disposizioni sulla protezione del segnalante, di cui all'art. 20 del Disciplinare, si applicano anche nei casi di segnalazioni anonime se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art. 8 - Canali di segnalazione interna di ACaMIR

1. L'ACaMIR, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023, prevede tre modalità di presentazione della segnalazione interna al RPCT dell'Agenzia. In particolare, il segnalante può trasmettere la segnalazione mediante uno dei seguenti canali:

- a) in forma scritta, mediante la piattaforma informatica gratuita "Globleaks": disponibile nella home page del sito istituzionale dell'Agenzia, accessibile al seguente link: <https://agenziacampanamobilitinfrastrutturereti.whistleblowing.it/#/>. In tale pagina è presente il Manuale di utilizzo della piattaforma e l'informativa privacy estesa.

Tale piattaforma:

- trasmette la segnalazione al RPCT garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- utilizza strumenti di crittografia che consentono l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco crittografato di 16 cifre (cd. key code) al momento dell'invio della segnalazione.

Il segnalante deve conservare tale codice, non duplicabile e/o rigenerabile, e utilizzarlo per accedere alla piattaforma, controllare lo stato della segnalazione, aggiornare la propria segnalazione, inviare e ricevere comunicazioni e/o allegare eventuali altri documenti.

I dati della segnalazione, unitamente agli eventuali documenti allegati, vengono automaticamente inoltrati al RPCT.

- b) in forma scritta, in modalità cartacea: attraverso compilazione del modulo predisposto dall'Agenzia, scaricabili dalla pagina home page del sito istituzionale dell'Agenzia, accessibile al seguente link: <https://agenziacampanamobilitinfrastrutturereti.whistleblowing.it/#/>

La segnalazione in forma cartacea può essere trasmessa:

- tramite indirizzo e-mail del RPCT: anticorruzione@acamir.campania.it
- tramite indirizzo PEC: acam@pec.acam-campania.it
- tramite posta ordinaria A/R all'indirizzo: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti, Centro Direzionale, Isola C3, via G. Porzio – 80143 Napoli

Nel caso di trasmissione tramite posta ordinaria, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste separate e chiuse:

- la prima contenente la segnalazione di whistleblowing cartacea (Allegato 1), unitamente all'informativa privacy (Allegato 3), sottoscritte dal segnalante;
- la seconda con il modulo contenente i dati identificativi del segnalante (Allegato 2), unitamente alla fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Su ogni busta, in base al contenuto della stessa, devono essere apposte rispettivamente le seguenti diciture "Allegato 1 - Modulo cartaceo per la segnalazione di condotte illecite" e "Allegato 2 - Modulo dati identificativi del segnalante".

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura "Riservata alla c.a. del R.P.C.T. dell'ACaMIR", ed inviata a mezzo Raccomandata A/R al

seguente indirizzo: Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR), Centro Direzionale, Isola C3, Via G. Porzio, 80143 Napoli (NA), Italia.

c) in forma orale: alternativamente mediante:

- linea telefonica non registrata (Tel: 081.9634523). In tal caso la segnalazione è documentata per iscritto a cura del RPCT mediante un resoconto dettagliato della conversazione;
- incontro diretto con il RPCT (anticorruzione@acamir.campania.it). In tal caso il RPCT, previo consenso della persona segnalante, nel suddetto incontro redigere apposito verbale al fine di acquisire tutti gli elementi necessari ai fini della descrizione dei fatti.

In entrambi i casi, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione ovvero del verbale mediante la propria sottoscrizione.

Il RPCT, se necessario, può ricevere la persona segnalante in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'ACaMIR, al fine di garantire la massima riservatezza.

2. Nei casi di cui all'art. 1 lett. b) e c), la segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata, con il tracciamento della procedura in autonomo registro.
3. In caso di dipendenti di ACaMIR, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 62/ 2013, la segnalazione può essere presentata al superiore gerarchico che, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come *whistleblower* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, deve trasmetterla al RPCT, entro sette giorni.
4. Fermo restando la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle modalità di trasmissione delle segnalazioni interne, l'RPCT comunica a tutto il personale agenziale, nonché i consulenti, collaboratori, tirocinanti e le altre persone indicate all'art. 5, comma 1, del Disciplinare, i canali di segnalazione interna utilizzati dall'Agenzia avendo cura di trasmettere anche il presente Disciplinare.
5. I Responsabili Unici del Progetto (RUP), per le procedure di competenza:
 - a) comunicano alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Agenzia l'indirizzo web (link) della sezione dedicata presente sul sito istituzionale contenente le informazioni sulle segnalazioni interne di whistleblowing;
 - b) inseriscono nei contratti un'apposita clausola con la quale l'impresa aggiudicataria è obbligata a comunicare, a sua volta, il link ai propri lavoratori e collaboratori coinvolti nella esecuzione della fornitura, del servizio o dell'opera in favore di ACaMIR.

Art. 9 - Gestione dei canali interni e della segnalazione

1. La gestione dei canali di cui al precedente articolo 8, e della relativa segnalazione, è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) dell'ACaMIR, quale ufficio interno autonomo nell'Agenzia.
2. Il RPCT può essere coadiuvato nell'attività di gestione della segnalazione dai funzionari assegnati all'Unità Operativa "AA.GG., Trasparenza e Anticorruzione", specificamente formati per la gestione dei canali e della segnalazione, che con apposito atto assumono la qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679.
2. La segnalazione qualificabile come "*whistleblowing*" presentata ad un soggetto interno diverso dal RPCT (ad es. altro dirigente o funzionario dell'Agenzia in luogo del RPCT) è trasmessa, dal soggetto ricevente, nel rispetto delle garanzie di riservatezza dell'identità, tempestivamente e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Al fine di procedere alla relativa trasmissione al RPCT, il segnalante deve dichiarare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o far desumere tale volontà dalla segnalazione (ad es. utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o richiamo alla normativa in

materia). Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata segnalazione ordinaria.

3. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT, coadiuvato, se ritenuto opportuno, dal personale assegnato alla propria Struttura svolge le seguenti attività:
 - a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - b) svolge le attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
 - c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute svolgendo ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi d'imparzialità, riservatezza e segretezza;
 - d) fornisce riscontro alla segnalazione nelle modalità di cui al capo III;
 - e) in un'apposita sezione del sito istituzionale, mette a disposizione, e aggiorna, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne gestite direttamente dall'ACaMIR nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni all'Autorità Anticorruzione (segnalazioni esterne). Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'art. 5, comma 2, del Disciplinare.

Art. 10 - Manutenzione e conduzione della piattaforma informatica "GlobaLeaks"

1. La manutenzione e la conduzione applicativa della piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni "GlobaLeaks", è affidata con apposito atto ad una risorsa dell'Unità Operativa "Sistemi informativi, ITSC, Ricerca ed Innovazione", che assume la qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati ai sensi della disciplina sulla riservatezza dei dati personali dettata da Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il RPCT ed il soggetto autorizzato al trattamento dei dati di cui al comma precedente sono tenuti a modificare periodicamente, con cadenza non inferiore a tre mesi, la propria password di accesso alla piattaforma informatica.
3. Nel caso in cui l'accesso alla piattaforma informatica sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione, anche mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione (ad es. tramite protocollo di trasporto https e accesso mediato dalla rete TOR).
4. L'attività degli utenti del sistema, al solo fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati e di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione, deve essere tracciata nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante. I relativi log devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e devono essere conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento.
5. I dati ed i documenti devono essere conservati, con modalità fisica, logica o ibrida, per un termine congruo rispetto alle finalità di conservazione, eventualmente anche diverso da quello di conservazione dei log.
6. Il sistema, sin dall'atto dell'acquisizione della segnalazione, deve avvisare preventivamente il segnalante della possibilità di trasmissione della segnalazione, nel rispetto delle norme di legge, alla competente autorità giudiziaria, nonché all'ufficio di disciplina dell'Agenzia, acquisendo, allo scopo, il consenso alla rivelazione, nel rispetto della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 24/2023, dell'identità del segnalante al medesimo ufficio di disciplina.

CAPO III – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Art. 11 - Modalità di presentazione della segnalazione

1. Le segnalazioni di *whistleblowing* all'ACaMIR possono essere presentate mediante uno dei canali di cui all'art. 8 del presente Disciplinare.
2. Il segnalante, qualsiasi sia il canale utilizzato, per poter presentare una segnalazione interna al RPCT, con consente applicazione delle tutele previste dal capo VI, deve rispettare le disposizioni contenute nel presente Disciplinare e nel d.lgs. n. 24/2023.
3. Se la segnalazione riguarda situazioni che coinvolgono il RPCT essa deve essere inviata al Direttore Generale, che procederà a gestire e riscontrare la stessa, secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.
4. Se il RPCT, preso atto dei contenuti della segnalazione, ritiene di doversi astenere per la sussistenza di un conflitto di interessi rispetto al procedimento di gestione della segnalazione, dovrà tempestivamente inoltrare la segnalazione al Direttore Generale. Il segnalante potrà comunque ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica così come previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Art. 12 – Ammissibilità della segnalazione

1. L'RPCT, entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione, effettua una prima valutazione sull'ammissibilità e ricevibilità della segnalazione interna presentata, al fine di verificare se la stessa:
 - a) rientri nell'ambito di applicazione oggettivo di cui all'art. 4 del Disciplinare;
 - b) sia presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Disciplinare;
 - c) abbia ad oggetto le violazioni di cui all'art. 6 del Disciplinare;
 - d) rispetti il contenuto delle segnalazioni di cui all'art. 7 del Disciplinare.
2. La segnalazione è ritenuta inammissibile, e viene archiviata in via diretta dal RPCT, nelle seguenti ipotesi:
 - a) manifesta mancanza di lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ACaMIR;
 - b) manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 6, comma 1, del Disciplinare (ad es. segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata, ovvero a quelle aventi ad oggetto la violazione della normativa in tema di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato);
 - c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare i successivi accertamenti sui fatti oggetto di segnalazione;
 - d) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate (ad es. segnalazioni che non riguardano fatti e/o soggetti ricollegabili in qualcun modo all'Agenzia);
 - e) segnalazioni su fattispecie escluse dalla applicazione del d.lgs. n. 24/2023, così come indicate nell'art. 6, comma 2, del Disciplinare;
 - f) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza del RPCT;
 - g) assenza dei presupposti soggettivi per l'effettuazione della segnalazione;
 - h) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - i) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione esplicativa degli illeciti;

- j) questioni esclusivamente personali o riconducibili all'esercizio della discrezionalità amministrativa (ad esempio, il diniego opposto dall'ente ad un'istanza di accesso agli atti);
 - k) mancanza dei dati che costituiscono contenuto della segnalazione, indicati all'art. 7, comma 1;
 - l) segnalazione presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1 e 2;
 - m) sussistenza di violazioni di lieve entità, intese come:
 - infrazioni caratterizzate da una limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti;
 - violazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale;
 - violazioni per le quali l'autore ha realizzato spontaneamente condotte e iniziative tese a ripristinare la legalità, con conseguente sua riabilitazione, purché sia addivenuto alla riparazione del danno (eventuale) e/o alla rimozione della lesione all'interesse pubblico protetto dalla norma.
3. Qualora pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall'art. 2 del Decreto ma estraneo alle competenze di ACaMIR, si procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d'ufficio, quindi all'archiviazione per incompetenza dell'Agenzia accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi (es. Corte dei Conti) e/o di altri organismi e amministrazioni di controllo (es. Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato del lavoro, Autorità amministrative indipendenti, ecc.) secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 311/2023.
 4. Nei casi la segnalazione appaia manifestamente inammissibile ovvero quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale utilizzato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto. Qualora, anche all'esito della richiesta di elementi integrativi, permanga la manifesta infondatezza della segnalazione ovvero i fatti non siano adeguatamente circostanziati, il RPCT procede all'archiviazione secondo le modalità di cui all'art. successivo.
 5. Nel caso in cui la segnalazione sia giudicata ammissibile ovvero non manifestamente infondata, il RPCT avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate.
 6. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: risulta necessario, infatti, sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e, comunque, dispendiose.

Art. 13 - Archiviazione

1. Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione di cui all'articolo precedente, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della segnalazione, il RPCT provvede a:
 - a) archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno dell'applicativo informatico o, a seconda dei casi, del fascicolo riservato cartaceo o del protocollo informatico) e sarà oggetto di rendicontazione nell'ambito della Relazione finale di monitoraggio ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012;
 - b) comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione mediante il sistema informatico o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocazione.
2. Dell'archiviazione ne è data comunicazione al Direttore Generale dell'ACaMIR, nel rispetto della riservatezza della persona del segnalante.

3. L'archiviazione della segnalazione, non osta il RPCT di avviare un distinto procedimento al di fuori del sistema di gestione di cui al d.lgs. n. 24/2023.

Art. 14 - Istruttoria

1. Il RPCT avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate definendola entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della segnalazione.
2. Il RPCT, nel procedimento di istruttoria e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante, può trasmettere:
 - a) alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti, ove ravvisi profili di responsabilità penale, civile, amministrativa e/o contabile, una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura di tutelare l'anonimato del segnalante. Dal momento della trasmissione della relazione, i riceventi diventano titolari del trattamento dei dati. Qualora l'Autorità Giudiziaria richiedesse al RPCT il nominativo del segnalante, il RPCT dovrà fornirlo informando, se del caso, il segnalante;
 - b) gli atti al Direttore Generale, ove dalle risultanze istruttorie emerga un quadro fattuale tale da richiedere un ulteriore approfondimento istruttorio;
 - c) la documentazione necessaria all'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) o Ufficio facente funzioni per l'avvio di un eventuale procedimento Disciplinare, ove ravvisi profili di responsabilità Disciplinare in capo al soggetto cui sono ascritti i fatti oggetto di segnalazione. L'Ufficio dovrà poi informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.
3. Ulteriormente, il RPCT può:
 - a) Comunicare l'esito dell'istruttoria al Dirigente o Responsabile della U.O. di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - b) Informare la Direzione dell'Agenzia e le strutture competenti affinché adottino eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Agenzia;
 - c) riesaminare la sottosezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e, se ritenuto necessario, aggiornarla in considerazione dell'evento segnalato.
4. Nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento di ACaMIR ovvero abbia ad oggetto violazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023 ma estraneo alle competenze di ACaMIR, il RPCT procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d'ufficio e all'eventuale all'archiviazione per incompetenza.
5. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'ACaMIR, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rigoroso rispetto della tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato, nonché di tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. A tal fine deve essere adottata ogni cautela idonea, ivi compreso l'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.
6. Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione secondo le modalità di cui all'art. 13 del Disciplinare.
7. Nell'eventualità che nel corso dell'istruttoria sia necessario coinvolgere altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'Agenzia, il RPCT non trasmette la segnalazione a

tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

8. Non rientra fra le competenze del RPCT:

- a) accertare forme di responsabilità di qualunque natura in capo ai soggetti cui sono imputati i fatti oggetto di segnalazione ovvero menzionati nella segnalazione;
- b) svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Agenzia oggetto di segnalazione.

Art. 15 – Conclusione della procedura e riscontro

1. Il RPCT, definita l'istruttoria, conclude la procedura riscontrando la segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT fornisce al segnalante riscontro sulla segnalazione.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 24/2023 per riscontro si intende la comunicazione di informazioni al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
3. Il riscontro, da effettuare entro i termini di cui al comma 1, può consistere, oltre che nella comunicazione di archiviazione, anche nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.
4. In ogni caso, del riscontro ne è data comunicazione al Direttore Generale dell'ACaMIR, nel rispetto della riservatezza della persona del segnalante.
5. Nel caso in cui si renda necessario, l'RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, l'RPCT fornisce tale indicazione, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione al segnalante.

Art. 16 - Tutela di riservatezza del segnalante, del segnalato e di altri soggetti

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il divieto di cui al comma precedente, si applica anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.
4. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
5. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

6. Nell'ambito del procedimento Disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito Disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento Disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
7. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 6, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
8. Il RPCT tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nella procedura di segnalazione interna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
10. La tutela della riservatezza è garantita anche a soggetti diversi dal segnalante:
 - a) persona alla quale la violazione è attribuita;
 - b) facilitatore che assiste il segnalante;
 - c) persone menzionate nella segnalazione;
 - d) persone coinvolte nei fatti oggetto di segnalazione.
11. La riservatezza dei soggetti di cui al comma precedente è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. A tali soggetti non si applica il comma 4 e 5.
12. Qualora per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il RPCT procederà all'oscuramento dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al d.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).
13. Il RPCT deve garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altri soggetti e/o autorità competenti.
14. Al fine di tutelare la riservatezza, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dell'ACaMIR dovranno adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'Agenzia in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.
15. Al fine di non compromettere lo svolgimento dell'attività istruttoria, la riservatezza non comporta il diritto di informare il segnalato della segnalazione che lo riguarda, salvo sia stato avviato un procedimento nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.
16. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione ai titolari del trattamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte di ANAC.

Art. 17 - Esclusione del diritto di accesso

1. La segnalazione è sottratta:
 - a) all'accesso ai documenti amministrativi previsto dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- b) all'accesso civico, semplice e generalizzato, di cui gli articoli 5 e ss. del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nel rispetto dei principi di:
 - a) liceità, correttezza, esattezza e trasparenza;
 - b) limitazione della finalità;
 - c) minimizzazione dei dati;
 - d) limitazione della conservazione;
 - e) integrità, disponibilità e riservatezza.
2. I dati personali connessi alla trattazione di segnalazioni di fatti ritenuti illeciti secondo le previsioni contenute nel d.lgs. n. 24/2023, nel dettaglio indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso, sono trattati dal RPCT dell'ACaMIR nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.
3. I dati personali sono raccolti per le finalità attinenti alla procedura di segnalazione e per le conseguenti attività istruttorie nonché per l'adozione di provvedimenti. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 24/2023.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'ACaMIR, per il tramite del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. L'ACaMIR definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
6. La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo:
 - a) al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento;
 - b) al responsabile del trattamento nel caso in cui la violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.
7. In caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali, ai sensi degli artt. 58, co. 2 e 83 del Regolamento e art. 166 e ss. d.lgs. n. 196 del 2003, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile ai sensi degli artt. 82 e 84 Regolamento (UE) 679/2016 e artt. 167 e ss. d.lgs. n. 196/2003.

Art. 19 - Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione

1. La segnalazione e la relativa documentazione, qualsiasi sia il canale utilizzato dal segnalante, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 51/2018.

CAPO IV - MISURE DI PROTEZIONE

Art. 20 - Tutele

1. Le tutele previste dalle misure di protezione di cui al presente capo si applicano, oltre alla persona del segnalante, anche a soggetti diversi da quest'ultimo che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. In particolare, le tutele sono estese, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 24/2023, ai seguenti soggetti:
 - a) ai facilitatori;
 - b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d) ai soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
2. Le tutele si applicano anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Art. 21 - Condizioni per la protezione della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto di *whistleblowing*, non essendo sufficienti le semplici supposizioni o "voci di corridoio";
 - b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023.
2. In difetto di tali condizioni le segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi le tutele previste non si applicano.
3. Si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, subiscono indirettamente ritorsioni.
4. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
5. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art. 22 – Tutela da misure ritorsive o discriminatorie

1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del Disciplinare non possono subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
2. Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:
 - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) le note di merito negative o le referenze negative;
 - f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
3. L'intento ritorsivo è valutato in collegamento alla segnalazione e può desumersi anche dall'infondatezza o dalla pretestuosità delle motivazioni poste a fondamento dell'adozione della ritorsione o anche dall'assenza di giustificazione per l'adozione dell'atto, provvedimento, comportamento, omissione ritenuti ritorsivi.
4. Non sussiste ritorsione, a titolo esemplificativo, qualora:
 - a) la misura contestata dal segnalante sia motivata da ragioni estranee alle stesse;
 - b) la presunta ritorsione sia stata adottata non solo nei confronti del *whistleblower* ma anche di altri soggetti che non hanno presentato segnalazioni, denunce o fatto divulgazioni pubbliche;
 - c) il presunto responsabile abbia tenuto il medesimo comportamento anche in epoca antecedente alla segnalazione.
5. Possono costituire elementi idonei ad escludere la sussistenza dell'intento ritorsivo, a titolo esemplificativo:
 - a) la sussistenza di un atteggiamento del presunto autore della ritorsione che sia benevolo e favorevole agli interessi del segnalante;
 - b) in caso di adozione di un provvedimento Disciplinare, la fondatezza della sanzione, la sua esiguità e la sua applicazione in modo proporzionato.
4. I soggetti che ritengono di aver subito una ritorsione devono inviare una comunicazione esclusivamente ad ANAC tramite le modalità previste e disponibili sul sito web dell'Autorità. Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga al RPCT dell'ACaMIR, invece che all'Autorità, lo stesso provvederà a trasmettere, nel

rispetto della riservatezza dell'identità, ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante.

Art. 23 - Protezione dalle ritorsioni

1. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione effettuata.
2. Le comunicazioni di ritorsione ad ANAC possono essere presentate, oltre che dal segnalante, anche dai facilitatori, dalle persone del medesimo contesto lavorativo, dai colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante e anche da soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
3. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati da parte dell'amministrazione, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile, che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione, una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023 annullando la relativa misura ritorsiva. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower (ad es. proposta di sanzione Disciplinare).
5. L'onere della prova spetta alla persona che ha realizzato la presunta ritorsione (c.d. inversione dell'onere della prova), qualora al *whistleblower* dimostri di avere effettuato una segnalazione e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione è quindi, a carico dell'amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Sono esclusi dall'inversione dell'onere della prova i soggetti di cui al comma 2 che, conseguentemente, devono dimostrare di aver subito ritorsioni o un danno.
6. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione sono nulli. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
7. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo divieto.
8. L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ente, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC. Ove l'ANAC abbia ricevuto la comunicazione di misure ritorsive, l'annullamento in autotutela può essere valutato in sede di procedimento sanzionatorio.
9. Il RPCT quando ha notizia che un dipendente dell'Agenzia ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:
 - al Dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione che deve valutare tempestivamente la sussistenza degli estremi per adottare atti o provvedimenti per ripristinare la

situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento Disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

- all'UPD o Ufficio facente funzioni che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento Disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Art. 24 - Limitazioni della responsabilità

1. Non è punibile l'ente o la persona tutelata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
 - a) coperte dall'obbligo di segreto;
 - b) relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
 - c) riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.
2. L'esclusione di responsabilità, di cui al comma precedente, opera qualora ricorrano cumulativamente due condizioni:
 - a) al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione;
 - b) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 (v. art. 7 Disciplinare).
3. Quando ricorrono le ipotesi e le condizioni dei commi precedenti, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona tutelata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.
5. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
6. Spetta all'Autorità giudiziaria valutare la responsabilità della persona o dell'ente segnalante alla luce di tutte le informazioni fattuali pertinenti e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

Art. 25 - Esclusione delle tutele

1. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, le tutele di cui al presente capo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione (art. 595 c.p.) o di calunnia (art. 368 c.p.) o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
2. Nei casi di cui al comma precedente, alla persona segnalante è irrogata una sanzione Disciplinare.

Art. 26 - Rinunce e transazioni

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

CAPO V - RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Art. 27 - Responsabilità del segnalante (whistleblower)

1. Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e Disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.
2. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede Disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Art. 28 - Violazioni delle disposizioni del Disciplinare

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare sono fonte di responsabilità Disciplinare con conseguente irrogazione di sanzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e regolamenti interni dell'ACaMIR, da parte dell'UDP o Ufficio facente funzioni.

Art. 29 – Sanzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

In conformità a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023 nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023 salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 30 - Misura generale di prevenzione e relativa attuazione

1. Tenuto conto che l'istituto del *whistleblowing*, disciplinato dal d.lgs. n. 24/2023, è una misura generale di prevenzione, al fine di attuare la stessa e di prevenire fenomeni corruttivi nell'Agenzia:
 - a) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ACaMIR:
 - cura la diffusione e la conoscenza del presente Disciplinare nell'Agenzia;
 - cura l'aggiornamento e/o modifiche del presente Disciplinare
 - monitora, semestralmente o annualmente, lo stato di attuazione dell'istituto e, nel caso in cui rilevi criticità sull'attuazione e/o efficacia dello stesso, adotta misure preventive ulteriori;
 - implementa, per la parte di competenza, la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'ACaMIR, dando conto delle azioni poste in essere per l'attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione all'interno dell'Agenzia;
 - cura, in collaborazione con l'U.O. "Sistemi informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione", il contenuto della piattaforma informatica "GlobaLeaks" e la sezione "Segnalazioni Illeciti – Whistleblowing"

presente nella home page del sito istituzionale dell'Agenzia contenente tutte le informazioni circa le segnalazioni di Whistleblowing;

- intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto, mediante specifici percorsi e/o incontri formativi per il personale;
- b) tutti i dipendenti in servizio presso l'Agenzia:
- collaborano al monitoraggio, semestrale o annuale, sullo stato di attuazione dell'istituto;
 - partecipano a specifici percorsi e/o incontri in materia di *whistleblowing* organizzati dal RPCT;
 - trasmettono al RPCT le segnalazioni di *whistleblowing*, erroneamente a loro recapitate;
 - concorrono all'attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) approvato dall'Agenzia;
- c) i Responsabili Unici del Progetto (RUP), così come previsto dall'art. 8 comma 5 del Disciplinare, per le procedure di competenza:
- comunicano alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Agenzia l'indirizzo web (link) della sezione dedicata presente sul sito istituzionale contenente le informazioni sulle segnalazioni interne di whistleblowing;
 - inseriscono nei contratti un'apposita clausola con la quale l'impresa aggiudicataria è obbligata a comunicare, a sua volta, il link ai propri lavoratori e collaboratori coinvolti nella esecuzione della fornitura, del servizio o dell'opera in favore di ACaMIR.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti all'ACaMIR dalla persona segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o collaborazione con l'Agenzia commesse dai soggetti che, a vario titolo, interagiscono o operano presso l'Agenzia e quelli raccolti nell'ambito delle verifiche effettuate a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), anche rientranti tra le categorie particolari, sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte di ACaMIR o, ricorrendone i presupposti, delle competenti Autorità indicate nel d.lgs. n. 24/2023.
2. I dati personali connessi alla trattazione di segnalazioni di fatti ritenuti illeciti secondo le previsioni contenute nel d.lgs. n. 24/2023, nel dettaglio indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso, sono trattati dal RPCT dell'ACaMIR nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.
3. I dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione su loro richiesta. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento.
4. A tutela del segnalante, solo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ACaMIR, è in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti. Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno dell'Agenzia, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti

formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale.

5. I dati personali sono raccolti per le finalità attinenti alla procedura di segnalazione e per le conseguenti attività istruttorie nonché per l'adozione di provvedimenti. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 24/2023. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
6. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'ACaMIR, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).
7. L'integrale informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano fatti illeciti presso ACaMIR (*whistleblowing*), parte integrante del presente Regolamento, è pubblicata al seguente indirizzo web: <https://acamir.regione.campania.it/segnalazioni-illeciti-whistleblowing/> (Allegato 3 – Informativa privacy).

Art. 32 – Adozione, modifiche e aggiornamenti

1. L'adozione del Disciplinare, e l'eventuale aggiornamento e/o modifica, è disposta con deliberazione del Direttore Generale dell'ACaMIR su proposta del RPCT.

Art. 33 – Pubblicità, entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente Disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale dell'ACaMIR, nella sezione "Albo Informatico Online" nonché nella sezione dell'home page "Segnalazioni Illecite – Whistleblowing" e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti" del sito istituzionale dell'Agenzia.
2. Il Disciplinare entra in vigore divenuta esecutiva la determina di approvazione e diventa esecutivo ed efficace, nei confronti di tutti i dipendenti e dei soggetti titolari di rapporti con l'ACaMIR.
3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Disciplinare non sono più applicabili le disposizioni contenute nella "Disciplina della procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite" dell'ACaMIR approvata con Determinazione Commissariale n. 448 del 25.10.2021.

Art. 34 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al d.lgs. n. 24/2023 e alle Linee guida di ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, quali parti integranti del presente Disciplinare.